



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico dei tesserati

PICCARDO EMILIO cartellino n. 442008 Soc. A. B. Genovese ,

e
SIRI MICHELE cartellino n. 810128 Soc. Millesimo

pervenuta all' Arbitro **Romero Bruno** tessera 456779
riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della Gara REGIONALE
del 27.08.17 svoltasi a MILLESIMO presso LA S. B. MILEESIMO,

Ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di Gara
REGIONALE ,

Rilevato che nella denuncia l'arbitro riferisce che durante lo svolgimento
dell' incontro il tesserato **PICCARDO** accusava il tesserato **SIRI** di
" avergli rubato il portafoglio " dopodiche' entrambi abbandonavano il
terreno di gioco senza autorizzazione .

Riservata alla Federazione ogni decisione in ordine alla regolarita' dello
svolgimento dello svolgimento dell'incontro e dell'intera gara.

Rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione degli art
61 comma 3 lettera h (ritiro in gara) del R.G. E D.

Rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Societa' e' punibile
per il combinato disposto dall'art. 61 comma 2 e comma 7 (lettera b) del
R.G. E D

IRROGA

Ai tesserati
PICCARDO EMILIO

cartellino n. 442008 Soc.A.B. Genovese ,

e
SIRI MICHELE

cartellino n. 810128 Soc Millesimo

la squalifica di mesi 1 a far data dal giorno 01.11.17

CONDANNA

La Societa' Bocciofila A.B. GENOVESE al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Societa' e dei tesserati da ogni attivita' federale

(Art.60 comma 6 R.G.e D.) La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

e
La Societa' Bocciofila MILLESIMO al pagamento della multa di € 154,94 da versarsi alla Segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, preavvertendo che il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione, comporta la sospensione della Societa' e dei tesserati da ogni attivita' federale

(Art.60 comma 6 R.G.e D.) La sospensione e' revocata dopo il pagamento della somma dovuta.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Avv. Massimo Meattini

Genova 02.10.17